

Le leggi penali e il libro *Raspe* ci presentano un quadro invero sconsolante della moralità pubblica nel secolo decimoterzo, e in ciò bisogna dire che i Veneziani non differissero dalla condizione dei costumi tra gli altri popoli quel tempo. Bestemmie, imprecazioni, violenze alle donne, giuochi ruinosi, tanto abituali da non astenersene neppure davanti alle chiese e nelle anticamere dei Consigli, furti e fatti maneschi erano le colpe e i delitti più frequenti; non troviamo invece quel correre del popolo per ogni lieve causa alle armi e all'incendere e saccheggiare, come accadeva sì di frequente altrove, e particolarmente a Firenze. Credevasi porre un freno colle atroci punizioni, tramandate in gran parte da Costantinopoli e introdotte in tutta Europa, ma invano, poichè il miglioramento del popolo non viene dagli ergastoli e dai supplizii, ma dalla buona educazione e dalla influenza della progredita civiltà.

Esercitava la Polizia molta vigilanza altresì su quanto riferivasi alla salute pubblica e all'impedimento della frode, onde i commestibili erano ispezionati da appositi ufficiali, e specialmente le carni (legge 22 marzo 1298 ed altre antecedenti); esaminata la qualità del vino, e la esattezza della misura in boccie che dovevano essere bollate (1); proibito il trattenersi nelle osterie a bere o a giuocare (2); prescritto agli albergatori di dare malleveria, di tenere almeno quaranta letti ben forniti di coperte e lenzuola (3), di trattare con onestà il forestiero, di non tenere in casa alcuna pubblica meretrice; incaricati i *Giustizieri* di fare agli alberghi e alle osterie frequenti ed improvvisate visite per l'esatta osservanza delle leggi (4). Molte disposizioni troviamo per la

(1) Legge del 1269 Capitolare del Giustizieri vecchi.

(2) 23 sett. 1292 e 1296.

(3) Capitolare *Giustizieri*.

(4) Ibid.